

Publicato il 03/06/2019

**N. 00535/2019 REG.PROV.COLL.  
N. 01226/2012 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

## **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1226 del 2012,  
proposto da

Eva Ghisleri, rappresentata e difesa dagli avvocati  
Laura Rota, Giulio Arria, Claudio Arria, con domicilio  
eletto presso lo studio dell'avv. Laura Rota, in Brescia,  
alla via Solferino n. 55;

contro

- Comune di Casalmoro, in persona del legale  
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso

dall'avvocato Alberto Arrigo Gianolio, domiciliato presso la Segreteria di questo T.A.R., in Brescia, alla via Carlo Zima n. 3

- Responsabile Area Tecnica del Comune di Casalmoro;

per l'annullamento

della comunicazione del comune di Casalmoro prot. 2004/10.10 del 9 agosto 2012, nonché di ogni altro connesso

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Casalmoro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2019 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

Con l'avversata comunicazione, il Comune di Casalmoro ha rappresentato alla ricorrente che il permesso di costruire n. 724-bis, alla medesima

rilasciato in data 21 giugno 1987, autorizzava l'apertura di un vano porta per locale uso garage di abitazione privata su via IV Novembre; e non anche la realizzazione di un passo carraio sul medesimo tratto viario.

Tale atto muove dalla nota, dalla ricorrente inviata all'Amministrazione comunale in data 13 luglio 2012, con la quale l'interessata evidenziava che, a seguito dei lavori di risistemazione della suindicata via IV Novembre (in particolare, per effetto della

realizzazione di un marciapiede), sarebbe risultato compromesso l'accesso carraio al predetto garage.

Assume la parte che l'atto, come sopra avversato, sia illegittimo per:

Eccesso di potere per errata rappresentazione di un pericolo alla circolazione del tutto inesistente e comunque facilmente individuabile. Illegittimità per decorso del tempo (oltre 25 anni), con riguardo all'affidamento del cittadino ed all'assenza di interesse in capo al Comune in ordine al diniego di accesso ex art. 97 della Costituzione. Violazione delle norme sul

procedimento per assenza di alcuna comunicazione e contraddittorio con il cittadino (legge 241 del 1990).  
Eccesso di potere per errata valutazione dei fatti (ed in specie, sull'esistenza di un carraio in loco).

Esponde la parte – la quale, preliminarmente, rileva come il procedimento conclusosi con l'adozione dell'atto impugnato non sia stata preceduta dalla comunicazione di legge – che l'esistenza, in fatto, di un'apertura carraia a servizio del garage di proprietà sarebbe assai risalente nel tempo (oltre 25 anni); per l'effetto assumendo l'inesistenza, in capo alla

procedente Amministrazione, di alcun interesse pubblico attuale alla eliminazione di essa, per come realizzata dalla sistemazione del marciapiede sulla via IV Novembre.

Né sussisterebbero, in punto di fatto, elementi di pericolosità per la circolazione stradale in relazione alla presenza, in ambito prossimo all'apertura del garage, di pianta ad alto fusto, anche essa risalente nel tempo (peraltro similmente riscontrabile, anche a proposito di altri passi carrai parimenti insistenti sulla medesima via).



Sostiene poi la parte che la consentita apertura di un varco per l'accesso al garage non poteva non comportare un assenso al transito dei veicoli.

Conclude insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento dell'atto oggetto di censura.

L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa.

La domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, dalla parte ricorrente proposta in via

incidentale, è stata da questa Sezione accolta/respinta con ordinanza n. 519 del 29 novembre 2012.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 22 maggio 2019.

## DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento.

Va, innanzi tutto, premesso come il passo carraio sia identificabile nell'accesso che consente il transito dei veicoli da un'area ad uso pubblico ad un'area ad uso privato, idonea allo stazionamento di un veicolo.

L'art. 22, comma 1, Dlgs. n. 285 del 30 aprile 1992 stabilisce che “Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato” .

L'autorizzazione all'apertura di un passo carraio costituisce, dunque, un provvedimento discrezionale, la cui adozione è rimessa all'Ente proprietario della strada; ed il cui rilascio consegue ad un apprezzamento, la cui latitudine espansiva è condizionata

dall'accertamento della presenza delle condizioni di sicurezza della circolazione.

Assume parte ricorrente di usufruire, da tempo, di un passo carraio per accedere all'autorimessa di proprietà.

Invero, con concessione edilizia n. 724-bis del 21 giugno 1987, era stata autorizzata – esclusivamente – “l’apertura di un vano porta ad uso garage di abitazione privata”; e non anche, come diversamente sostiene la ricorrente, l’apertura di un passo carraio, la quale deve essere assentita dall’Ente proprietario della

strada, nel rispetto dei requisiti di visibilità e sicurezza imposti dal Codice della Strada.

La ricorrente sostiene, in proposito, come l'autorizzazione all'apertura di un passo carraio si sarebbe venuta a formare "implicitamente", atteso che "l'apertura di un vano porta per locale uso garage non poteva non implicare anche il consenso al transito dei veicoli".

Rileva, a tal proposito, Cons Stato, sez V, 2 novembre 2009 n. 6716 che "l'autorizzazione non può che essere, nel caso del passo carraio, che espressa, trattandosi di

comparare gli interessi pubblici con quelli privati e di considerare questi meritevoli di una tutela specifica, in ordine alla richiesta di carrabilità”, ritenendo priva di fondatezza l’affermazione dell’esistenza di un’autorizzazione “implicita” all’apertura di un passo carraio.

La possibilità di formazione “implicita” di un titolo abilitativo alla carrabilità di un passaggio che ponga in comunicazione un’area privata con un tratto viario pubblico, se è per tabulas esclusa dal citato art. 22 del Codice della Strada (il cui comma 2 precisa che “gli

accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo”), neppure può ritenersi configurabile con riferimento alle situazioni preesistenti all’entrata in vigore dell’anzidetto testo di legge.

Come affermato dalla giurisprudenza, la previsione da ultimo richiamata, “per sua stessa formulazione, è destinata ad incidere anche sulle situazioni di fatto già esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo codice: ciò, sia con riguardo agli accessi per i quali

non sia mai stato rilasciato alcun titolo autorizzativo ... i quali evidentemente dovranno essere provvisti di apposita autorizzazione ai sensi dello stesso art. 22, sia con riguardo agli accessi che, alla data di entrata in vigore del nuovo codice, risultassero già autorizzati” (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II, 15 settembre 2015 n. 1337).

Come emerge dagli atti di causa, l’odierna ricorrente, conseguita la concessione edilizia 21 giugno 1987 n. 724-bis per la ristrutturazione del proprio edificio (con apertura, verso via IV Novembre, di una porta nella



autorimessa esistente, avente accesso anche dal cortile interno) non ha mai chiesto – e, conseguentemente, mai ottenuto – l’autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada all’apertura del passo carraio in corrispondenza di detto varco.

Detta autorizzazione non può quindi considerarsi, implicitamente, rilasciata in ragione dell’adozione dell’anzidetto titolo edilizio.

Né rileva, come pure dalla parte ricorrente sostenuto, il consolidamento di un “legittimo affidamento”,

conseguente all'utilizzazione dell'accesso di che trattasi per venticinque anni.

E ciò in quanto, al momento dell'entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, come evidenziato, è stato introdotto un generale obbligo di sottoposizione di ciascun accesso carraio – ancorché preesistente e, eventualmente, già munito di autorizzazione – ad un nuovo atto di assenso che ne abbia accertato la conformità alla disciplina introdotta nel 1992 dal Codice della Strada.

Nell'escludere, da ultimo, che rilevi la mancata comunicazione di avvio del procedimento conclusosi poi con l'adozione dell'avversata determinazione, in ragione di quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 21-octies della legge 241 del 1990, va conclusivamente rilevato come le considerazioni precedentemente esposte inducano a dare atto dell'incondivisibilità delle doglianze dedotte con il presente mezzo di tutela: il quale, conseguentemente, deve essere respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente sig.ra Eva Ghisleri al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente Amministrazione comunale di Casalmoro, in ragione di € 2.500,00 (Euro duemila e cinquecento/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente, Estensore

Mauro Pedron, Consigliere

Stefano Tenca, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Roberto Politi**

# IL SEGRETARIO